



***ALLEGATO B Al Piano di prevenzione della corruzione***

***Estratto Modello di organizzazione,  
gestione e controllo ai sensi del  
Decreto legislativo  
231/2001***

***Parte speciale reati contro la PA e reati introdotti dalla Legge 190/2012***

## Sommario

1. Introduzione .....	3
2. Disamina reati .....	3
2.1 Reati contemplati dalla 190/2012. ....	3
2.2 Considerazioni esplicative .....	5
2.3 Individuazione delle attività sensibili .....	6
2.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato .....	7
3.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)-erogazioni pubbliche. ....	7
3.2 Considerazioni esplicative .....	8
3.3 Individuazione delle attività sensibili .....	8
3.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato .....	8
4.1 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01)-, vedi fattispecie reati 4 e della Parte Generale del Modello. ....	8
4.2 Considerazioni esplicative. ....	10
4.3 Individuazione delle attività sensibili .....	11
4.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato .....	13

## 1. Introduzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), emesso dal Civit a settembre 2013 ha dato la possibilità agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio, sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 di fare perno su di essi per predisporre i propri "piani di prevenzione della corruzione", estendendone però l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quei reati considerati nella legge n. 190 del 2012.

Questa parte del Modello di organizzazione gestione e controllo di A.Se.R è stata implementata, esaminando alcune delle ipotesi di reato contemplate negli articoli 24 e 25 del Decreto legislativo 231/2001 e i reati richiamati nella Legge 190/2012.

E' da sottolineare che in questa parte del documento e, diversamente rispetto all'impostazione di base del Modello, non si analizzano solo quelle ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui A.Se.R. possa avere un interesse o vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma si approfondiscono tutte le ipotesi di accadimento.

Il motivo di un'analisi così estesa è riconducibile al concetto di corruzione considerato nella legge 190/2012 che ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica richiamata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Questo estratto del Modello di organizzazione gestione e controllo, denominato Allegato B, è parte integrante del "Piano di prevenzione della corruzione" predisposto da A.Se.R assieme all'Allegato A "Analisi del rischio".

## 2. Disamina reati

### 2.1 Reati contemplati dalla 190/2012.

#### **Art. 314. c.p.** (Peculato):

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

#### **Art. 316. C.p.** (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**Art. 323. C.p.**(Abuso di ufficio):

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.*

**Art. 325. C.p.** (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio):

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

**Art. 326. c.p.** (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio):

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.*

**Art. 328. c.p.** (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*

**Art. 329.c.p.** (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica):

*Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.*

**Art. 331. c.p.** (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità):

*Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.*

**Art. 334. C.p.**(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa):

*Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.*

**Art. 335. C.p.** (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

*Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.*

## **2.2 Considerazioni esplicative**

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela penale del c.d. "segreto d'ufficio" è incentrata sul delitto di "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio" art. 326 c.p., il quale impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività

amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare funzionamento della sua attività" e della "legale esplicazione dei suoi poteri", nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell'art 328 include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l'omissione d'atti d'ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non espongono le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse. È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia interesse, all'organo competente a provvedere e l'obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L'art 329 richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell'azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

L'Art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato dall'art. 335 è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere omesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

### **2.3 Individuazione delle attività sensibili**

In riferimento ai reati sopra esposti si ritengono rilevanti per A.Se.R i reati di peculato e di abuso d'ufficio che si possono configurare all'interno dei processi che gestiscono la cassa aziendale sia economica sia bancaria. Anche il processo di gestione dei beni aziendali è da considerarsi sensibile di commissione di reato di peculato.

	<b>ALLEGATO B</b> <b>Estratto Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001</b> <b>Parte speciale reati contro la PA e reati introdotti dalla Legge 190/2012</b>	<b>Revisione: 1</b> <b>Data: 31.01.2014</b> <b>Pag.7 di 14</b>
--	--	--

L'abuso d'ufficio è ipotizzabile invece nella gestione di tutte quelle pratiche che sono sviluppate in rapporto con l'utenza ad esempio la gestione della:

- Riscossione della tariffa degli utenti del territorio del Comune di Rho
- Morosità

Gli altri reati citati non sono da ritenersi neanche astrattamente configurabili per A.Se.R.

## **2.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

La gestione della cassa contanti e la gestione dei conti bancari è descritta all'interno della procedura di gestione dei Processi amministrativo contabile. La gestione dei beni aziendali è regolamentata all'interno del Codice etico e del Codice di condotta informatico.

Le modalità di gestione delle pratiche di A.Se.R nelle relazioni con la propria utenza sono puntualmente descritte nella procedura "Gestione Tariffa".

E' redatta poi una procedura che contiene le regole da seguire nella gestione della morosità sia degli utenti sia dei clienti di altri servizi di A.Se.R in cui si chiarisce l'iter da seguire al fine di ridurre la discrezionalità nello sviluppo dell'attività.

All'interno della procedura di gestione della tariffa si descrive come di debba gestire la richiesta di rateizzazione del debito.

E' inoltre presente specifico codice etico che regola i comportamenti da tenere in caso di conflitto d'interessi .

A.Se.R pianifica periodici momenti formativi per sensibilizzare il personale a contatto con l'utenza, su come ci si debba comportare per ridurre i rischi di illegalità esaminati.

### **3.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)-erogazioni pubbliche.**

**Art. 316-bis c.p.** (Malversazione a danno dello Stato):

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

**Art. 316-ter c.p.** (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

### **3.2 Considerazioni esplicative**

Le fattispecie in disamina sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione. In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

### **3.3 Individuazione delle attività sensibili**

In riferimento al settore in cui opera A.Se.R. S.p.a, ossia quello dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nel territorio di competenza, servizi di spazzamento, la gestione delle piattaforme ecologiche e la gestione della Tariffa Rifiuti, le attività nella quale si può ipotizzare il verificarsi di reati di questa categoria sono quelle riferite alle richieste di finanziamenti inerenti, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di finanziamenti pubblici erogati per ricerca, per l'insediamento di nuove attività produttive, o per la formazione del personale.

### **3.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Occorre sottolineare che ad oggi non è prevista la richiesta di finanziamenti pubblici e dunque la probabilità di accadimento di tali fattispecie di reato appare particolarmente bassa.

E' fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere ai finanziamenti, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile di prevenzione della corruzione, che dovrà valutare l'opportunità di integrare i documenti in essere tenendo conto dell'ulteriore profilo di rischio di commissione dei suddetti reati.

Si dovrà in quel caso predisporre una procedura scritta che descriva come si gestiscono i finanziamenti.

### **4.1 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01)-, vedi fattispecie reati 4 e della Parte Generale del Modello.**

**Art. 317 c. p.** (Concussione):

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

**Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

**Art. 319 c. p.** (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

**Art. 319-bis c. p.** (Circostanze aggravanti):

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

**Art. 319-ter c. p.** (Corruzione in atti giudiziari):

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

**Art 319-quater c.p.** (Induzione indebita a dare o promettere utilità),

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

**Art. 320 c. p.** (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

**Art. 321 c. p.** (Pene per il corruttore):

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

**Art. 322 c. p.** (Istigazione alla corruzione):

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

**Art. 322-bis c. p.** (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. 377-bis c.p.).*

#### **4.2 Considerazioni esplicative.**

Elemento caratterizzante delle fattispecie di reato precedentemente elencate, è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto, secondo una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

E' punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

#### **4.3 Individuazione delle attività sensibili**

Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le *attività a rischio diretto* di commissione dei reati, dalle *attività di supporto*, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico;
- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione di contratti (comunque denominati) stipulati con soggetti pubblici;
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la gestione ambientale (Arpa, Asl);
- la gestione dei rapporti con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VFFF etc.);

- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Attività di supporto. Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione<sup>1</sup>.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Può configurarsi il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), per cui anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali;
- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale.

---

<sup>1</sup> Si consideri ad es. l'ipotesi di riconoscimento a consulenti esterni di compensi ampiamente superiori all'effettivo valore della prestazione resa, o il pagamento a fornitori di importi superiori al valore delle controprestazioni fornite, o all'ipotesi - estrema - in cui le prestazioni pagate siano addirittura inesistenti

Data la tipologia e natura dell'attività svolta da A.Se.r S.p.a. può considerarsi a rischio di incorrerne anche nei reati di concussione nelle sue differenti fattispecie, compresa l'induzione. Tale rischio lo si riscontra principalmente nelle attività di contatto con l'utenza per la riscossione della tariffa sui rifiuti.

#### **4.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi:

- Per le aree a rischio 'diretto' di commissione di reati:
  - il **codice etico**;
  - i principi di comportamento di cui al paragrafo 9 della Parte Generale;
  - un chiaro sistema di procure e deleghe;
  - un sistema organizzativo definito specificato nel **funzionigramma/orgnigramma aziendale** e nei relativi **mansionari**.
  
- Per la aree "di supporto"
  - il **codice etico**;
  - i principi di comportamento di cui al paragrafo 9 della Parte Generale;
  - un chiaro sistema di procure e deleghe
  - un sistema organizzativo definito, specificato nel **funzionigramma/orgnigramma aziendale** e nei relativi **mansionari**.
  - **Procedura amministrativo contabile** che disciplina:
    - la gestione del ciclo attivo;
    - la gestione del ciclo passivo;
    - la gestione dei beni aziendali;
    - la gestione della piccola cassa;
    - la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle donazioni;
  - **il regolamento interno per il reclutamento del personale** in cui si identificato le regole adottate da A.Se.R. S.p.a. per selezionare il personale prestando particolare attenzione alla presenza di potenziali conflitti di interesse e a precedenti per reati contemplati dal D.lgs 231/2001.
  - **Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna**

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- a) le categorie di Parti Terze che possano essere considerate "sottoposte alla vigilanza" della Società;
- b) se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto *anche* nell'interesse della Società;
- c) quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra A.Se.R. S.p.a. e le Parti Terze nei modi di seguito illustrati.

Le parti terze dovranno essere scelte secondo metodi trasparenti e solo su comprovati e specifici requisiti di competenza a questo scopo è stato istituito uno specifico **Albo Fornitori**<sup>2</sup>.

I contratti o disciplinari di incarico stipulati con i medesimi dovranno contenere:

- una apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere, stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01;
- l'obbligo di osservare le leggi e le disposizioni normative nell'esecuzione del contratto;
- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice etico di A.Se.R. S.p.a., consegnato e controfirmato per accettazione dal fornitore;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro o altra utilità a clienti attuali o potenziali della Società (c.d. clausola anti-corruzione);
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno;

Come A.Se.R gestisce l'albo fornitori è specificato all'interno di un **Regolamento Albo Fornitori** e come sono effettuati gli acquisti è specificato nella **Procedura di scelta del fornitore**.

Al fine di prevenire i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico;
- i principi di comportamento di cui al paragrafo 9 della Parte Generale;
- la procedura di gestione della Tariffa Rifiuti
- procedura di gestione della morosità relativa alla Tariffa Rifiuti

---

<sup>2</sup> N.B. A.Se.R. è comunque soggetta al D.Lgs. 163/2006, secondo cui sono previsti obblighi di trasparenza e verifica dei requisiti. Per tutto quanto non espressamente indicato nella norma citata, anche in riferimento alle diverse soglie di acquisizione, A.Se.R. si è disciplinata con propri Regolamenti interni.